



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2271/2014:

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/10/2014,

vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

visto l'art. 649 c.p.c. ai sensi del quale *“Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642”*;

rilevato che la banca istante è un soggetto estero, avente sede nella R.S.M.;

rilevato che al contratto *de quo* appare applicabile il diritto sammarinese;

ritenuto infatti che ai sensi dell'art. 57 della L. 218/1995 *“Le **obbligazioni contrattuali** sono in ogni caso regolate dalla **Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili**”*; l'art. 4 della L. 18 dicembre 1984, n. 975 (*“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980”*) prevede che *“Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'art. 3, **il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto ... si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale** o , se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale ...”*;

ribadito che deve farsi applicazione della normativa sammarinese (paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto *de quo*, avendo ivi sede il banchiere, ossia il soggetto che, nel rapporto, fornisce la prestazione caratteristica), si osserva che per quanto riguarda il rapporto *de quo*, non vi è previsione alcuna di specifiche e determinate condizioni economiche relative ai tassi, agli oneri ed alle spese relative al servizio fornito dalla banca;

ritenuto che la normativa italiana vigente al momento della conclusione del rapporto era, per quanto qui interessa, contenuta nell'art. 117 del T.U.B., ai sensi del quale i contratti, redatti per iscritto a pena di nullità, dovevano indicare tutte le condizioni economiche e gli oneri applicati al cliente, e comunque erano da considerarsi nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati;



ritenuto che da ciò derivi, secondo la normativa italiana all'epoca, la nullità della clausola di cui all'art. 7, nella quale è prevista la determinazione dei tassi di interesse mediante rinvio alle condizioni applicate dalla banca stessa su piazza;

ritenuto che le norme italiane in materia di forma e oggetto dei contratti bancari sono norme di ordine pubblico;

ritenuto, pertanto, che l'ingresso della normativa sammarinese non è possibile in forza dell'art. 16 della Convenzione di Roma, ai sensi del quale *“L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro”*;

ritenuto, dunque, che deve applicarsi la normativa italiana ai sensi dell'art. 16, 2° comma L. 218/1995;

ritenuto che l'esistenza di pattuizione quale quella di cui all'art. 7 del contratto è l'applicazione (invero pacifica) degli interessi, spese e commissioni in assenza dei requisiti formali previsti dalla normativa di ordine pubblico del foro renda illiquido il credito della banca (da doversi “depurare” di quanto testè indicato);

visto l'art. 5, comma 1° bis, l. med.;

rilevato che si tratta di materia bancaria per cui si verte in ipotesi di mediazione obbligatoria;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.;

dispone procedersi a mediazione obbligatoria, con termine di 15 giorni dal 15.10.2014 per inoltrare la domanda, con la precisazione che dovrà trattarsi di un tentativo effettivo, non ritenendosi sufficiente la mera partecipazione ai soli colloqui preliminari;

rinvia per la eventuale prosecuzione all'udienza del 15.4.2015 ore 11.00.

Rimini, 9.9.2014

Il Giudice
Dott. Dario Bernardi





TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2289/2014:

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/10/2014,

vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

visto l'art. 649 c.p.c. ai sensi del quale *"Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642"*;

rilevato che la banca istante è un soggetto estero, avente sede nella R.S.M.;

rilevato che al contratto *de quo* appare applicabile il diritto sammarinese;

ritenuto che ai sensi dell'art. 57 della L. 218/1995 *"Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili"; l'art. 4 della L. 18 dicembre 1984, n. 975 ("Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980") prevede che *"Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'art. 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto ... si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale"*;*

ribadito che deve farsi applicazione della normativa sammarinese (paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto *de quo*, avendo ivi sede il banchiere, ossia il soggetto che, nel rapporto, fornisce la prestazione caratteristica), si osserva che per quanto riguarda il rapporto *de quo*, non vi è previsione alcuna di specifiche e determinate condizioni economiche relative ai tassi, agli oneri ed alle spese relative al servizio fornito dalla banca;

ritenuto che la normativa italiana vigente al momento della conclusione del rapporto era, per quanto qui interessa, contenuta nell'art. 117 del T.U.B., ai sensi del quale i contratti, redatti per iscritto a pena di nullità, dovevano indicare tutte le condizioni economiche e gli oneri applicati al cliente e comunque erano da considerarsi nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati;



ritenuto che da ciò derivi, secondo la normativa italiana all'epoca, la nullità della clausola di cui all'art. 7, nella quale è prevista la determinazione dei tassi di interesse mediante rinvio alle condizioni applicate dalla banca stessa su piazza;

ritenuto che le norme italiane in materia di forma e oggetto dei contratti bancari sono norme di ordine pubblico;

ritenuto, pertanto, che l'ingresso della normativa sammarinese non è possibile in forza dell'art. 16 della Convenzione di Roma, ai sensi del quale "*L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro*";

ritenuto, dunque, che deve applicarsi la normativa italiana ai sensi dell'art. 16, 2° comma L. 218/1995;

ritenuto che l'esistenza di pattuizione quale quella di cui all'art. 7 del contratto è l'applicazione (invero pacifica) degli interessi, spese e commissioni in assenza dei requisiti formali previsti dalla normativa di ordine pubblico del foro renda illicito il credito della banca (da doversi "depurare" di quanto testè indicato);

visto l'art. 5, comma 1° bis, l. med.;

rilevato che si tratta di materia bancaria per cui si verte in ipotesi di mediazione obbligatoria;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.;

dispone procedersi a mediazione obbligatoria, con termine di 15 giorni dal 9.10.2014 per inoltrare la domanda, con la precisazione che dovrà trattarsi di un tentativo effettivo, non ritenendosi sufficiente la mera partecipazione ai soli colloqui preliminari;

rinvia per la eventuale prosecuzione all'udienza del 15.4.2015 ore 11.00.

Rimini, 3.9.2014

Il Giudice
Dott. Dario Bernardi





TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2301/2014**:

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/10/2014,

vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

visto l'art. 649 c.p.c. ai sensi del quale *“Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642”*;

rilevato che la banca istante è un soggetto estero, avente sede nella R.S.M.;

rilevato che al contratto *de quo* appare applicabile il diritto sammarinese;

ritenuto che ai sensi dell'art. 57 della L. 218/1995 *“Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”*; l'art. 4 della L. 18 dicembre 1984, n. 975 (*“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980”*) prevede che *“Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'art. 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto ... si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o , se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale”*;

ribadito che deve farsi applicazione della normativa sammarinese (paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto *de quo*, avendo ivi sede il banchiere, ossia il soggetto che, nel rapporto, fornisce la prestazione caratteristica), si osserva che per quanto riguarda il rapporto *de quo*, non vi è previsione alcuna di specifiche e determinate condizioni economiche relative ai tassi, agli oneri ed alle spese relative al servizio fornito dalla banca;

ritenuto che la normativa italiana vigente al momento della conclusione del rapporto era, per quanto qui interessa, contenuta nell'art. 117 del T.U.B., ai sensi del quale i contratti, redatti per iscritto a pena di nullità, dovevano indicare tutte le condizioni economiche e gli oneri applicati al cliente, e comunque erano da considerarsi nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati;



ritenuto che da ciò derivi, secondo la normativa italiana all'epoca, la nullità della clausola di cui all'art. 7, nella quale è prevista la determinazione dei tassi di interesse mediante rinvio alle condizioni applicate dalla banca stessa su piazza;

ritenuto che le norme italiane in materia di forma e oggetto dei contratti bancari sono norme di ordine pubblico;

ritenuto, pertanto, che l'ingresso della normativa sammarinese non è possibile in forza dell'art. 16 della Convenzione di Roma, ai sensi del quale *“L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro”*;

ritenuto, dunque, che deve applicarsi la normativa italiana ai sensi dell'art. 16, 2° comma L. 218/1995;

ritenuto che l'esistenza di pattuizione quale quella di cui all'art. 7 del contratto è l'applicazione (invero pacifica) degli interessi, spese e commissioni in assenza dei requisiti formali previsti dalla normativa di ordine pubblico del foro renda illiquido il credito della banca (da doversi “depurare” di quanto testè indicato);

visto l'art. 5, comma 1° bis, l. med.;

rilevato che si tratta di materia bancaria per cui si verte in ipotesi di mediazione obbligatoria;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.;

dispone procedersi a mediazione obbligatoria, con termine di 15 giorni dal 15.10.2014 per inoltrare la domanda, con la precisazione che dovrà trattarsi di un tentativo effettivo, non ritenendosi sufficiente la mera partecipazione ai soli colloqui preliminari;

rinvia per la eventuale prosecuzione all'udienza del 15.4.2015 ore 11.00.

Rimini, 9.9.2014

Il Giudice
Dott. Dario Bernardi





TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2299/2014**:

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/10/2014,

vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

visto l'art. 649 c.p.c. ai sensi del quale *“Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642”*;

rilevato che la banca istante è un soggetto estero, avente sede nella R.S.M.;

rilevato che al contratto *de quo* appare applicabile il diritto sammarinese;

ritenuto che ai sensi dell'art. 57 della L. 218/1995 *“Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”*; l'art. 4 della L. 18 dicembre 1984, n. 975 (*“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980”*) prevede che *“Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'art. 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto ... si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o , se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale”*;

ribadito che deve farsi applicazione della normativa sammarinese (paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto *de quo*, avendo ivi sede il banchiere, ossia il soggetto che, nel rapporto, fornisce la prestazione caratteristica), si osserva che per quanto riguarda il rapporto *de quo*, non vi è previsione alcuna di specifiche e determinate condizioni economiche relative ai tassi, agli oneri ed alle spese relative al servizio fornito dalla banca;

ritenuto che la normativa italiana vigente al momento della conclusione del rapporto era, per quanto qui interessa, contenuta nell'art. 117 del T.U.B., ai sensi del quale i contratti, redatti per iscritto a pena di nullità, dovevano indicare tutte le condizioni economiche e gli oneri applicati al cliente, e comunque erano da considerarsi nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati;



ritenuto che da ciò derivi, secondo la normativa italiana all'epoca, la nullità della clausola di cui all'art. 7, nella quale è prevista la determinazione dei tassi di interesse mediante rinvio alle condizioni applicate dalla banca stessa su piazza;

ritenuto che le norme italiane in materia di forma e oggetto dei contratti bancari sono norme di ordine pubblico;

ritenuto, pertanto, che l'ingresso della normativa sammarinese non è possibile in forza dell'art. 16 della Convenzione di Roma, ai sensi del quale *“L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro”*;

ritenuto, dunque, che deve applicarsi la normativa italiana ai sensi dell'art. 16, 2° comma L. 218/1995;

ritenuto che l'esistenza di pattuizione quale quella di cui all'art. 7 del contratto è l'applicazione (invero pacifica) degli interessi, spese e commissioni in assenza dei requisiti formali previsti dalla normativa di ordine pubblico del foro renda illiquido il credito della banca (da doversi “depurare” di quanto testè indicato);

visto l'art. 5, comma 1° bis, l. med.;

rilevato che si tratta di materia bancaria per cui si verte in ipotesi di mediazione obbligatoria;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.;

dispone procedersi a mediazione obbligatoria, con termine di 15 giorni dal 15.10.2014 per inoltrare la domanda, con la precisazione che dovrà trattarsi di un tentativo effettivo, non ritenendosi sufficiente la mera partecipazione ai soli colloqui preliminari;

rinvia per la eventuale prosecuzione all'udienza del 15.4.2015 ore 11.00.

Rimini, 9.10.2014

Il Giudice
Dott. Dario Bernardi

